

Repertorio n. 5607 ----- *** ----- Raccolta n.4837

DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di dicembre.

11 dicembre 2024

Alle ore 8,50 (otto e minuti cinquanta).

In Verona Via Albere n.10, nel mio ufficio sede associativa.

Innanzi a me dr. Castellani Gregorio Notaio in Buttapietra, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Distretto di Verona,

è presente il signor:

TODESCHINI Ottavio nato a Lavagno (VR) il 14 marzo 1946, domiciliato per la carica presso la sede associativa, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante della:

"Associazione Luci nel mondo - ONLUS", con sede in Verona (VR) Via Duomo

n. 18/A, associazione costituita in Italia,

codice fiscale n. 93152820234 e Partita IVA n. 03280530233,

e quindi in rappresentanza della associazione medesima, debitamente autorizzato come da poteri conferitigli per statuto sociale e con verbale di assemblea in data 25 ottobre 2024 n. 5448/4703 di mio repertorio, registrato a Verona il 29 ottobre 2024 al n. 34861/1T,

della cui identità personale e veste io Notaio sono certo.

Il medesimo nella detta qualità mi chiede di redigere la presente determina della associazione, per deliberare quanto segue:

premesso:

- che con atto in data 25 ottobre 2024 n. 5448/4703 di mio repertorio, registrato a Verona il 29 ottobre 2024 al n. 34861/1T Atti Pubblici, la Associazione Luci nel mondo - ONLUS ha ripetuto in forma pubblica l'atto costitutivo dell'associazione medesima e nel contempo ha adeguato il proprio statuto alle indicazioni della Regione Veneto;

- che con mail del 31 ottobre 2024 la Regione Veneto ha richiesto ulteriori precisazione da riportare nello statuto e pertanto è necessario con il presente atto adottare le modifiche richieste per la corretta definizione della iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore e ottenere il riconoscimento della Personalità Giuridica dalla Regione Veneto;

tutto ciò premesso da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto conviene e stipula quanto segue.

Il Presidente modifica lo statuto dell'Associazione in conformità a quanto precisato della Regione Veneto Ufficio Terzo Settore modificando:

- l'articolo 6 dello statuto come segue:

"ART. 6 – Ammissione

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Possono divenire membri dell'associazione oltre ai soci fondatori, tutti i soggetti, persone fisiche e associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore senza scopo di lucro a condizione che il numero di detti Enti non superi il 50% degli associati (ivi compresi organismi non riconosciuti), che condividono gli scopi dell'associazione e siano disposti a contribuire alla concreta realizzazione delle

**Registrato a
VERONA
il 19 dicembre 2024
al n. 42938
Serie 1T
€ 200,00**

attività di interesse generale e che si impegnino ad osservare il presente statuto. Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge, e comunque non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli aderenti. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, presentare ricorso al Collegio dei Revisori il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso ovvero in assenza dello stesso chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di aderenti temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Per l'ammissione all'interno della compagine associativa è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa. Le quote associative annuali devono essere versate entro il trentuno dicembre di ogni anno.";

- l'articolo 11 dello statuto come segue:

"L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

L'assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- a) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) approva gli eventuali regolamenti attuativi del presente statuto o le modifiche di quelli esistenti, così come proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero;
- d) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede dell'associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

L'assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo e se lo richieda almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento

della quota associativa annuale.

All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti all'associazione.

Non è ammessa delega.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Nel caso in cui si tratta di rinnovare le cariche sociali o di adottare provvedimenti disciplinari, fermi restando i predetti quorum costitutivi, le delibere sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per le modificazioni del presente statuto l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Il quorum deliberativo è in questi casi pari almeno alla maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 3 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario, per la redazione del verbale d'assemblea.

In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, viene nominato Presidente dell'assemblea il più anziano fra i soci presenti.

Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

L'assemblea viene convocata mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine dei lavori, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e in caso di urgenza a mezzo fax, e-mail o altro mezzo idoneo.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Si allega al presente sub A), dispensato dal darne lettura lo statuto con le modifiche richieste dalla Regione Veneto.

Il Presidente pro tempore vigente è autorizzato a compiere le formalità tutte per l'esecuzione della presente determina che fossero richieste dalla Regione Veneto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica dichiarandone fin d'ora per rato e valido l'operato.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 9,10 (nove e minuti dieci).

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e da me completato, ho dato lettura al comparente, il quale approva e con me Notaio sottoscrive.

Occupi fin qui facciate sette di fogli due.

La sottoscrizione viene effettuata alle ore 9,15 (nove e minuti quindici).

F.to Ottavio Todeschini

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)

Allegato A) al n. 5607 di repertorio e n. 4837 raccolta

STATUTO

"ASSOCIAZIONE LUCI NEL MONDO - APS"

ART. 1 - Denominazione, sede e durata.

E' costituito, nel rispetto degli artt. 35 e sgg. del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ASSOCIAZIONE LUCI NEL MONDO - APS"** che assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta di Promozione Sociale, apartitica.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede in Verona (VR), Via Duomo n. 18/A, e il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Scopo, Finalità e Attività

L'Associazione, nata nel 2002 in seno al Centro Missionario Diocesano di Verona, non ha scopo di lucro, è apartitica ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di solidarietà sociale e di utilità sociale, ispirandosi al Vangelo, in comunione con la Chiesa universale ed in particolare con la Diocesi di Verona, ispirando e coordinando la propria attività con il "Centro Missionario Diocesano".

In particolare, l'associazione orienta la propria attività di interesse generale al fine di:

- dar voce a chi non ha voce, per far conoscere la vita dei poveri, dei più deboli, di chi soffre e giace in una condizione di emarginazione e disagio sociale; si propone inoltre di operare per favorire il progresso di tutti i popoli aprendo il cuore e la mente di chi è cieco e sordo alle necessità degli oppressi e degli sfruttati; lo spirito

che animerà l'Associazione nel suo cammino sarà quello di portare nel mondo i valori della Parola di Dio, della giustizia, della pace, nella promozione e nel

rispetto dei diritti umani, della salvaguardia del Creato, che sono profondamente umani ed evangelici, attraverso i mezzi della comunicazione sociale, con particolare attenzione all'interculturalità, alla mondialità, al dialogo ecumenico e inter-religioso, al fenomeno delle migrazioni e della mobilità umana;

- diffondere nei giovani la sensibilità verso il disagio e lo svantaggio sociale, quindi verso le persone più deboli, informandoli sui problemi derivanti dal disagio sociale e formandoli all'assistenza ed al superamento delle disabilità, di qualunque genere esso sia, anche attraverso percorsi ed itinerari formativi sulla comunicazione mediale che aiutino a prendere maggiormente coscienza della realtà sociale e religiosa propria e degli altri popoli;

- curare la produzione, realizzazione e distribuzione di filmati, programmi internet, programmi televisivi, radiofonici, multimediali nonché quant'altro attiene al mondo della comunicazione che sia funzionale e/o propedeutico al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente;

- migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;

- fornire un'assistenza morale e sociale, confacente alle loro necessità e predisporre altresì un'adeguata attività preventiva.

I servizi che l'associazione intende offrire riguardano pertanto differenti aspetti della vita quotidiana (abitazione, lavoro, studio, divertimento ed altro) per uno sviluppo della qualità della vita in funzione della valorizzazione dei diritti delle persone più deboli e disagiate.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'associazione potrà:

- a) promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di disagio e sofferenza a livello mondiale, nonché a richiamare l'attenzione degli organi legislativi e amministrativi e le forze politiche, affinché vengano applicate e rispettate le leggi che tutelano le persone più deboli;

- b) collaborare con i predetti organismi locali nazionali ed internazionali per il conseguimento di un risultato migliore;

- c) mettere a disposizione strutture e mezzi per la valorizzazione di progetti realizzati dall'associazione o da altri organismi che abbiano le medesime finalità.

Tutte le attività e gli strumenti a disposizione dell'Associazione potranno infatti essere usati solo ed esclusivamente in funzione del raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali connesse, l'associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri aderenti, dei loro associati, di propri familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti sono: (scegliere tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)

- let. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- let. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- let. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- let. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- definizione di percorsi formativi e di sensibilizzazione legati alla cultura Cattolica, alle attività di divulgazione della fede dell'assistenza del prossimo e del bisogno;
- realizzazione e diffusione di video e di testimonianze di chi si adopera per il prossimo ed incontra il disagio sia a livello psicologico che materiale;
- sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corsi e o seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita e la costituzione di enti e gruppi che anche per i singoli settori che si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto, in ambito nazionale e internazionale.

ART. 6 – Ammissione

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Possono divenire membri dell'associazione oltre ai soci fondatori, tutti i soggetti, persone fisiche e associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore senza scopo di lucro a condizione che il numero di detti Enti non superi il 50% degli associati (ivi compresi organismi non riconosciuti), che condividono gli scopi dell'associazione e siano disposti a contribuire alla concreta realizzazione delle attività di interesse generale e che si impegnino ad osservare il presente statuto. Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge, e comunque non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli aderenti.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, presentare ricorso al Collegio dei Revisori il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso ovvero in assenza dello stesso chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di aderenti temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Per l'ammissione all'interno della compagine associativa è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa. Le quote associative annuali devono essere versate entro il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 7 - Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) partecipare all'assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- e) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- f) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel registro degli aderenti e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione.

E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

Hanno il dovere di:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;

- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- d) versare periodicamente la quota associativa annuale.

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Pertanto l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 CTS solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'anno in corso. Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti ed il socio sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l'anno successivo.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di socio. Il socio deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- b) comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell'associazione;
- c) reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'associazione.

Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata. Contro le predette delibere è ammesso ricorso del socio entro un mese dal ricevimento della comunicazione delle delibere stesse.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il

rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'associazione.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

E' invece sempre possibile il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche all'atto dell'assunzione dell'incarico.

ART. 11 - L'Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

L'assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- a) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) approva gli eventuali regolamenti attuativi del presente statuto o le modifiche di quelli esistenti, così come proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero;
- d) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede dell'associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

L'assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo e se lo richieda almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti all'associazione.

Non è ammessa delega.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Nel caso in cui si tratta di rinnovare le cariche sociali o di adottare provvedimenti disciplinari, fermi restando i predetti quorum costitutivi, le delibere sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per le modificazioni del presente statuto l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Il quorum deliberativo è in questi casi pari almeno alla maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio è

necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 3 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario, per la redazione del verbale d'assemblea.

In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, viene nominato Presidente dell'assemblea il più anziano fra i soci presenti.

Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

L'assemblea viene convocata mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine dei lavori, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e in caso di urgenza a mezzo fax, e-mail o altro mezzo idoneo.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili su delibera dell'assemblea dei soci da 3 (tre) a 9 (nove), scelti fra i soci ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche che vengono eletti per la prima volta all'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, i quali sono rieleggibili alla scadenza del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia le veci, lo ritenga opportuno, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tal fine, ciascun consigliere dovrà essere debitamente informato mediante invio dell'avviso di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri, ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all'assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio o di fronte a terzi dell'associazione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, ferma restando la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui ciò fosse impossibile, sarà compito dell'assemblea dei soci designare i membri necessari.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione integrale del Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dovrà comunicare agli aderenti le decisioni prese, avendo cura di garantire preventivamente a chi fosse interessato la partecipazione come uditori ad ogni convocazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli aderenti,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti
- decide in merito all'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - Il Presidente

Il presidente è eletto dai Consiglieri eletti a comporre il Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, ove ne sia necessaria la nomina, è individuato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I suoi membri sono rieleggibili.

ART. 15 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli aderenti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 16 -Risorse economiche

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione il valore complessivo è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 – Bilancio ed esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti volontari

Gli aderenti volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte risponde l'Associazione con il proprio patrimonio.

ART. 25 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative

vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del terzo settore in materia di associazioni di promozione sociale.

F.to Ottavio Todeschini

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)